

PROCEDURA RISTRETTA

APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI DESTINATI ALLE AZIENDE REGIONALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE LEASING

CHIARIMENTI

Richiesta di chiarimento N. 1 (prot. N. 2677 del 02/12/2014)

.....la nostra società, quale captive del Gruppo "XXXXX" desidera partecipare alla procedura ristretta.
Il quesito che Vi proponiamo riguarda la potenziale dimensione del lotto al quale il fornitore "XXXXX" potrà dare il suo assenso alla partecipazione: qualora l'importo dovesse superare la soglia di concentrazione prevista da Banca d'Italia (Circ. 216/96 7° aggiornamento 9 Luglio 2007) la nostra società potrebbe richiedere alla "YYYYY" di sostituirsi per il finanziamento leasing previsto.
Quindi, in questa fase, Vi chiediamo di poter presentare la domanda a nostro nome.

Risposta (prot. N. 2687. del 03/12/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta di chiarimenti del 2 dicembre u.s., per comunicare che la soluzione prospettata nel quesito non è praticabile, perché la disciplina dei contratti pubblici non contempla la sostituzione, in corso di gara, del concorrente prequalificato con un diverso operatore economico. Né tale sostituzione è ammessa in fase di esecuzione del contratto.

Richiesta di chiarimento N. 2 (prot. N. 2855 del 12/12/2014)

..... per esporVi le seguenti richieste:

1. (omissis).
2. Considerando che gli impegni contrattuali di pagamento dei veicoli graveranno sulle singole imprese attualmente esercenti il servizio di trasporto pubblico locale e destinatarie dei veicoli di gara, Vi richiediamo che cosa succederebbe se il nuovo contratto di servizio o altre eventuali situazioni impreviste comportassero l'aggiudicazione del trasporto a imprese diverse di quelle interessate all'appalto in oggetto. In tale fattispecie chi diventerebbe responsabile nei confronti del fornitore e dell'impresa di leasing?
3. Nel disciplinare di gara, a fronte della durata di 10 anni della fornitura in leasing, è indicata in 8 anni quella dell'eventuale contratto di full-service.
Vi richiediamo pertanto se anche quest'ultima non debba avere la stessa durata decennale, e pertanto l'indicazione di cui sopra sia un refuso, considerando che ogni Azienda può non riscattare i mezzi utilizzati al termine del contratto di locazione finanziaria.
4. Nella dichiarazione sostitutiva Modello 2, Vi richiediamo di indicarci i parametri (criteri guida) da osservare, per determinare la percentuale di esecuzione attività fra il fornitore dei mezzi e l'impresa di leasing, nel caso di raggruppamento temporaneo.

Risposta (prot. N. 2899. del 15/12/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta pervenuta in data 12 dicembre u.s. in merito alla procedura in oggetto, per comunicare quanto segue secondo l'ordine delle domande formulate.

1. (omissis).
2. La disciplina di gara prevede specificamente il subentro dei nuovi gestori nel contratto di leasing, che i concorrenti devono accettare ex ante; ciò, peraltro, nel quadro di una complessiva architettura dell'operazione con la regia della Regione Liguria, che vede il pagamento delle rate per la massima parte finanziato da risorse regionali ex lege, canalizzate attraverso FILSE proprio ai fini del pagamento all'impresa di leasing. Fra l'altro la questione in esame rimonta all'accordo fra Regione ed Aziende, che IRE quale delegata allo svolgimento della gara è tenuta ad osservare e costituisce applicazione di quanto disposto dalla L.R. 62/2009 che all'art. 5 prevede:
 - che i mezzi che beneficiano del contributo sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria;
 - che allo scadere del contratto di servizio con l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali in argomento sono messi a disposizione del nuovo gestore a titolo gratuito per la parte coperta da contribuzione pubblica;
 - che il bando di gara per l'assegnazione del servizio definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dei mezzi e dei beni acquisiti con il contributo.

Al riguardo si ricorda che, analogamente a quanto stabilito per il contratto di leasing, anche l'art. 10, primo comma, ultimo periodo dell'accordo di programma in data 15 ottobre 2014 prevede il subentro (con la limitazione ivi indicata) dei nuovi gestori quali beneficiari delle risorse regionali finalizzate alla fornitura in leasing dei mezzi.

3. L'attività di manutenzione in full-service non è direttamente collegata alla durata della fornitura del leasing. Essa costituisce una attività opzionale da parte delle Aziende che, in caso di attivazione dell'opzione, pagheranno direttamente al fornitore con proprie risorse finanziarie.

E' sufficiente indicare le prestazioni rispettivamente assunte da ciascuna componente dell'ATI e riportare le percentuali in base al rapporto matematico esistente fra il valore della fornitura ed il costo del leasing a base di gara (fornitura XXX%, leasing XXX%).

Richiesta di chiarimento N. 3 (prot. N. 2860 del 12/12/2014)

..... si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti della Documentazione di Gara sui quali si richiede una conferma della corretta interpretazione.

1^ Domanda

Il bando prevede la fornitura in locazione finanziaria di autobus, pertanto la gara comprende la fornitura di beni ed il servizio di finanziamento.

Le responsabilità per i due ruoli sono disgiunte come previsto nel Disciplinare (art. 3.1.b), ma nel Capitolato (art. 1.3) sembra venir smentita tale separazione.

Si ritiene che quanto previsto nel Capitolato art. 1.3 sia a carico dell'Aggiudicatario.

Se la società di leasing, opera tramite avalimento del fornitore, tali responsabilità sono a suo carico. Qualora l'Aggiudicatario sia costituito da un RTI verticale eterogeneo con un soggetto fornitore capogruppo mandatario che svolge l'attività principale di fornitura e con un soggetto finanziatore mandante che svolge l'attività secondaria del servizio finanziario, le responsabilità, saranno a carico del fornitore mandatario, senza alcun coinvolgimento della società di leasing mandante per inadempimenti al di fuori di quelli relativi al servizio finanziario.

2^a Domanda

Nel Disciplinare all'art. 2.1.o), è prevista l'automatica cessione del contratto di locazione finanziaria in caso di sostituzione del soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, con liberazione dell'Azienda cedente.

Tale impegno non può essere sottoscritto da una società di leasing, in quanto, come intermediario finanziario, vigilato dalla Banca d'Italia, può deliberare un affidamento solo previa favorevole valutazione creditizia della controparte. Quindi un impegno ora per allora, su un soggetto non conosciuto, non è sostenibile.

Per superare tale ostacolo è necessario che la Regione Liguria sottoscriva in qualità di coobbligata i contratti di locazione finanziaria, in modo che in caso di subentro del nuovo gestore del servizio, rimanga valida la delibera originaria nei confronti della stessa Regione.

3^a Domanda

Le condizioni operative del contratto di locazione finanziaria presentano alcune criticità:

- A)** tasso fisso numerico in fase di offerta pari a 4,25%;
- B)** opzione acquisto finale pari al 10% del prezzo di fornitura;
- C)** pagamento a 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Per quanto riguarda il punto A) si fa notare che il parametro di riferimento IRS 10 anni presenta attualmente un valore dell'1%, pertanto lo spread massimo previsto risulta del 3,25%. Tale valore è molto contenuto in funzione che deve comprendere le coperture sia del costo di provvista (spread) e sia del mercato finanziario (IRS) dalla data dell'offerta fino ad un anno dalla sottoscrizione dei contratti di appalto. Inoltre il merito di credito delle ctp Aziende indicate, in funzione dei bilanci chiusi, non evidenzia un rating adeguato.

Nel presupposto di cui alla 2^a Domanda, una valutazione con il rating della Regione Liguria, quale coobbligata, potrebbe consentire tale condizione.

Per quanto riguarda il punto B), nella locazione finanziaria la durata tecnica del bene non dovrebbe essere inferiore alla durata del contratto, altrimenti l'esercizio dell'opzione di acquisto finale sarebbe antieconomico. Ciò comporta, tra l'altro, un rischio commerciale in capo alla società di leasing che non può assumerlo in quanto, sempre come intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, può sostenere solo rischi creditizi.

Per quanto riguarda il punto C), il pagamento dei canoni va corrisposto alla scadenza indicata in fattura che rispecchia il piano di ammortamento finanziario dell'investimento. Inoltre lo slittamento, di 60 giorni dal ricevimento di una fattura emessa al termine della periodicità di competenza del canone, non consentirebbe al decimo anno il passaggio di proprietà a seguito dell'esercizio dell'opzione, in quanto non sarebbero adempiuti a tale data gli obblighi contrattuali di pagamento degli ultimi tre canoni.

Per esigenze temporali di lavorazione delle fatture, si potrebbe ipotizzare una periodicità del canone trimestrale, semestrale o anche annuale con emissione della fattura 90 giorni prima della scadenza. Tali periodicità, inoltre, consentirebbero anche meno incombenze amministrative in considerazione del fatto che, per la corretta gestione nei 10 anni, ogni bene deve avere un proprio paf e quindi una fattura per ogni canone (canone mensile: 1.116 fatture per anno).

4^ Domanda

Nel Capitolato al capitolo 2, si prevede che la società di leasing rilasci una cauzione definitiva del 10% del montante interessi a garanzia di sue inadempienze.

In considerazione che gli inadempimenti della società di leasing sono collegati al mancato pagamento della fornitura e che di tale mancato pagamento non potrà essere responsabilizzata la Stazione Appaltante, in quanto gli accordi di pagamento sono interni al RTI aggiudicatario, la stessa garanzia si ritiene superflua.

Pertanto, nel Contratto d'Appalto all'art. 4.1 si prevede che tale garanzia, se fideiussione bancaria, dovrà essere autenticata nella firma da parte di notaio e all'art. 4.2 che tale garanzia potrà essere escussa anche in caso di inadempienza del "fornitore".

5^ Domanda

Nel Capitolato all'art. 10.3, si prevede che in caso di risoluzione contrattuale la società di leasing ha diritto di ottenere la restituzione del bene e la corresponsione di tutti i canoni scaduti fino alla data della restituzione.

Non si tiene conto del residuo debito che dovrà eventualmente essere rimborsato al netto di quanto percepito con la cessione dello stesso bene od eventualmente del riconoscimento alla Stazione Appaltante del maggior valore ricavato dalla cessione.

6^ Domanda

Si prevede che nel tasso offerto devono essere compresi tutti gli oneri, tra i quali si citano anche i bolli/tassa di proprietà.

L'onere del bollo non è quantificabile nei prossimi 10 anni, per cui non è possibile ricomprenderlo.

Pertanto tale incombenza può rimanere a cura e carico dell'Azienda competente ovvero può essere a cura della società di leasing con il riaddebito, comprensivo degli oneri di gestione, all'Azienda.

In ultimo si chiede se il testo del contratto di leasing da sottoscrivere in caso di aggiudicazione, che naturalmente non dovrà presentare clausole in opposizione alla documentazione di gara, verrà richiesto nella lettera d'invito.

Risposta (prot. N. 2900 del 15/12/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta in data 12 dicembre u.s. in merito alla procedura in oggetto, per comunicare quanto segue, secondo l'ordine delle domande formulate.

1. Non è immediatamente chiaro a quale previsione di Capitolato il quesito si riferisca. In ogni caso la disciplina di gara prevede espressamente le responsabilità disgiunte, come da disciplinare, ed in tal senso devono leggersi tutti gli atti contrattuali, che non hanno inteso derogare a tale principio. Se la società di leasing, opera tramite avvalimento del fornitore, tali responsabilità sono a suo carico. Qualora l'Aggiudicatario sia costituito da un RTI verticale eterogeneo con un soggetto fornitore capogruppo mandatario che svolge l'attività principale di fornitura e con un soggetto finanziatore mandante che svolge l'attività secondaria del servizio finanziario, le responsabilità, saranno a carico del fornitore mandatario, senza alcun coinvolgimento della società di leasing mandante per inadempimenti al di fuori di quelli relativi al servizio finanziario. Esattamente questo ha inteso stabilire la disciplina di gara. Nell'ambito degli eventuali inadempimenti relativi al servizio finanziario sta anche l'omesso acquisto (da parte della società di leasing) del mezzo dopo il favorevole collaudo per la messa a disposizione dell'Azienda.
2. Non si tratta, in questo caso, di una richiesta di chiarimento, bensì di un'obiezione rispetto a clausole univoche della disciplina di gara, esattamente colte nel loro significato dall'interessato.

Fra l'altro la questione in esame rimonta all'accordo fra Regione ed Aziende, che IRE quale delegata allo svolgimento della gara è tenuta ad osservare.

Si rammenta, peraltro, che non si tratta di una gara per una fornitura del tutto ordinaria. Infatti la fornitura è destinata ad inserirsi nel quadro di una complessiva architettura dell'operazione con la regia della Regione Liguria, che vede il pagamento delle rate del leasing per la massima parte finanziato da risorse regionali ex lege, canalizzate attraverso FILSE proprio ai fini del pagamento all'impresa di leasing.

A tale riguardo si evidenzia che l'architettura dell'operazione costituisce applicazione di quanto disposto dalla L.R. 62/2009 che all'art. 5 prevede:

- che i mezzi che beneficiano del contributo sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria;
- che allo scadere del contratto di servizio con l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali in argomento sono messi a disposizione del nuovo gestore a titolo gratuito per la parte coperta da contribuzione pubblica;
- che il bando di gara per l'assegnazione del servizio definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dei mezzi e dei beni acquisiti con il contributo.

Alla luce di quanto sopra si confida che possa essere valutato il merito creditizio dell'operazione a regia Regionale come complessivamente congegnata e non, invece, dell'Azienda Cliente isolatamente considerata.

3. A) Vale quanto esposto in relazione alla domanda n. 2.

B) Anche in questo caso non si tratta di una richiesta di chiarimento, bensì di un'obiezione rispetto a clausole univoche della disciplina di gara, esattamente colte nel loro significato dall'interessato.

Fra l'altro la questione in esame rimonta all'accordo fra Regione ed Aziende, che IRE quale delegata allo svolgimento della gara è tenuta ad osservare. In ogni caso si ritiene che la durata del contratto e l'opzione d'acquisto siano coerenti con la durata tecnica dei beni oggetto di gara.

C) Anche in questo caso non si tratta di una richiesta di chiarimento, bensì di un'obiezione rispetto a clausole univoche della disciplina di gara, esattamente colte nel loro significato dall'interessato.

Fra l'altro la questione in esame rimonta all'accordo fra Regione ed Aziende, che IRE quale delegata allo svolgimento della gara è tenuta ad osservare.

Fermo restando quanto sopra, è senz'altro possibile, in via di interpretazione della volontà effettiva del contraente pubblico, precisare (in sede di stipula con l'aggiudicatario) che l'esercizio dell'opzione per il riscatto non trasferisce immediatamente la proprietà e che tale effetto si perfeziona (e deve essere formalizzato) solo in seguito al completamento dei pagamenti relativi al mezzo.

4. La cauzione definitiva è un contenuto del contratto previsto dalla legge.

Nella specie nessuna disposizione di gara o contrattuale pretende di stabilire un'ingerenza della Stazione Appaltante nei rapporti interni fra società di leasing e forniture.

La cauzione definitiva è a tutela della Committenza pubblica nei soli confronti della società di leasing e per le sole obbligazioni di questa, che – secondo quanto precisato nella disciplina di gara e contrattuale (e ribadito in sede di chiarimenti) – non risponde in via solidale con il fornitore.

Si precisa che l'art. 4.1 dello schema di contratto deve essere letto ed interpretato in coerenza con tale impostazione e quindi non nel senso di un'eventuale escussione della garanzia prestata dalla società di leasing per inadempienze del fornitore.

In sede di stipula ciò sarà opportunamente precisato.

La clausola di cui trattasi sarà dunque così espressa: "Nel caso di inadempimento contrattuale da parte del Fornitore o della Società di Leasing, l'Azienda Cliente avrà diritto di valersi di propria autorità, dell'una o dell'altra

delle suddette cauzioni, come specificato nel Capitolato Speciale, in modo tale da rispettare il principio di insussistenza di responsabilità solidale della Società di Leasing rispetto ad inadempimento del fornitore mandatario dell'ATI verticale.

5. Non si tratta di una richiesta di chiarimento, bensì di un'obiezione rispetto a clausole univoche della disciplina di gara, esattamente colte nel loro significato dall'interessato.
Si evidenzia in proposito che ai sensi della sopra citata legge 62/2009 i mezzi acquisiti sono vincolati ad uso di servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria.
6. Non si tratta di una richiesta di chiarimento, bensì di un'obiezione rispetto a clausole univoche della disciplina di gara, esattamente colte nel loro significato dall'interessato.
Fra l'altro la questione in esame rimonta all'accordo fra Regione ed Aziende, che IRE quale delegata allo svolgimento della gara è tenuta ad osservare.

In ultimo si precisa che, la disciplina di gara non prevede la sottoscrizione di un contratto ulteriore rispetto allo schema ed ai capitolati già posti a disposizione dei concorrenti.

A richiesta dell'aggiudicatario potrà essere sottoscritto un eventuale testo contrattuale ulteriore, corrispondente alla normale pratica dell'aggiudicatario, purché non modifichi le previsioni contrattuali a base di gara e non pretenda di integrarle in senso difforme dal loro complessivo spirito.

F.to il RUP

Dott. Marco Segni